

Fascicolo 9.11\2018\532

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: ALMET S.r.l. con sede legale ed insediamento in Cusano Milanino (MI) - Via Alessandrina n. 37. Autorizzazione unica relativa alla modifica dell'impianto di stoccaggio temporaneo (R13, D15) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi già autorizzato con provvedimento R.G. n. 6699 del 25/09/2018 modificata da R.G. n. 8265 del 24/11/2020. Art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR219158
RAGIONE SOCIALE	ALMET S.r.l.
C.F./P.IVA	10114970964
SEDE LEGALE	Cusano Milanino (MI) - Via Alessandrina n. 37.
SEDE OPERATIVA	Cusano Milanino (MI) - Via Alessandrina n. 37.
CODICE ATECO	46.77.10

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	n. 5
Mappali	n. 75 - Sub. 707 e 708
Gauss Boaga x	1514172
Gauss Boaga y	5044980
Via/Piazza/Località	Via Alessandrina, 37
Comune	Cusano Milanino (MI)
Scadenza autorizzazione	25/09/2028
Tipologia autorizzazione	<input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) <input checked="" type="checkbox"/> art. 208 del D.Lgs. 152/2006 <input type="checkbox"/> art. 209 del D.Lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) <input type="checkbox"/> art. 211 del D.Lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	<input type="checkbox"/> Nuovo impianto <input type="checkbox"/> Rinnovo/riesame <input checked="" type="checkbox"/> Modifica
Riferimenti prima autorizzazione e sua modifica:	R.G. n. 6699 del 25/09/2018 modificata da R.G. n. 8265

	del 24/11/2020
Scadenza autorizzazione:	10 anni dalla data di notifica dell'atto
Attività/processi	<input checked="" type="checkbox"/> Recupero (R12, R4) <input type="checkbox"/> Smaltimento (D13, D9, ecc..) <input type="checkbox"/> End of Waste "caso per caso" (R4) <input checked="" type="checkbox"/> R13 <input type="checkbox"/> D15 <input type="checkbox"/> Preparazione per il riutilizzo (R3, R4, R5)

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta il 13/05/2022 prot. n. 79916 integrata in data 06/09/2022 prot. n. 134168;
- 3.2 Avvio del procedimento con contestuali indizione conferenza asincrona e sospensione in data 13/10/2022 (prot. n. 0156621), 23/12/2022 (prot. n. 198880) ed in data 31/01/2023 (prot. n. 15884) fino al con la ricezione dell'ultima documentazione integrativa;
- 3.3 Sono state acquisite integrazioni in data: 25/10/2022 (prot. n. 163263) in data 23/12/2022 (prot. n. 0198880) ed in data 31/01/2023 (prot. n. 15884);
- 3.4 Sono stati acquisiti i seguenti pareri: A.T.S. Milano Città metropolitana di Milano in data 08/11/2022 (prot. n. 0170679), Comune di Cusano Milanino in data 14/11/2022 (prot. n. 0173983).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1 Favorevole con prescrizioni

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie di 1.060 mq al coperto a cui si aggiungono 18,8 mq rappresentati da un blocco uffici; lo stesso risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella planimetria TAV. n. 01 del 21/12/2022 pervenuta in data in data 31/01/2023 (prot. n. 15884), avente oggetto "ALMET S.R.L. - Via Alessandrina n. 37 - 20095 Cusano Milanino (MI) - variante sostanziale impianto di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 già autorizzato con autorizzazione dirigenziale R.G. n. 6699 del 25/09/2018 e autorizzazione dirigenziale R.G. n. 8265 del 24/11/2020 - Layout Impianto Pianta Piano Terra", e nella TAV. n. 03 "Richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006" del 16/04/2022, (prot. n. 0134168 del 06/09/2022);

Il percorso dei mezzi per l'utilizzo della pesa presente su area condominiale é individuato nella TAV n. 3 "Percorso dei mezzi verso la pesa - ubicazione pesa" datata 22/10/2020, assunta al prot. n. 1812475 in data 23/10/2020, già parte integrante del provvedimento R.G. n. 8265 del 24/11/2020;

La modifica in argomento riguarda:

- l'installazione di un impianto di macinazione cavi da collocare in area precedentemente interessata da un altro tipo di stoccaggio autorizzato;
- la rinuncia da parte dell'Impresa dell'accettazione in ingresso dei codici EER 120102, 120104, 150106, 170103, 170404, 170406;
- la riduzione dei volumi in messa in riserva in ingresso ed in stoccaggio in uscita;
- la riorganizzazione interna con contestuale spostamento del codice EER 170411 dal settore B al settore D e spostamento del codice EER 160118 dal settore D al settore B dell'impianto;
- l'attivazione di una fase transitoria come evidenziata nella nota tecnica pervenuta in data 25/10/2022 (prot. n. 163263);

5.1 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- conferiti da terzi:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 747 mc;

- derivanti dall'attività di trattamento:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 8 mc ;
- deposito preliminare [D15] rifiuti pericolosi: 3 mc ;

5.2 I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono pari a R4, R12: 1.980 t/a pari a 9 t/g;

5.3 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni		
			R12	R13	R4
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	D		X	X
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	D1		X	X
150104	imballaggi metallici	D	X	X	
160117	metalli ferrosi	D		X	X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	A2	X	X	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	A2	X	X	
170401	rame, bronzo, ottone	D		X	X
170402	alluminio	D		X	X
170403	piombo	B1		X	X
170405	ferro e acciaio	B		X	X
170407	metalli misti	B		X	X
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	A2	X	X	
200140	metalli	D1	X	X	X
160118	metalli non ferrosi	B		X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	D		X	X

6. END OF WASTE, CASO PER CASO E NON

6.1 La presente sezione é finalizzata alla richiesta di autorizzazione di variante sostanziale per l'inserimento di un nuovo impianto per la lavorazione dei cavi in un insediamento nel quale si svolge attività di recupero metalli, già autorizzata, per l'ottenimento di END OF WASTE si sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 ed in conformità alle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006", Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22- Linee Guida SNPA 41/22, alla DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021 ed in conformità dei regolamenti europei R. Eu 333/2011 e R. Eu 715/2013.

6.2 l'EuW prodotto ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto rientra nella casistica n. 1 della tabella 4.3 delle "Linee guida per la l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/06", delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 23/02/2022 (Linee Guida SNPA 41/22), in quanto l'attività di recupero é già disciplinata dal DM 05/02/98 e dai regolamenti europei R. Eu 333/2011 e R. Eu 715/2013, così come specificato nella Relazione Tecnica parte integrante dell'istanza.

6.3 Le parti seguenti sono state compilate in funzione della casistica di cessazione di rifiuto (Tabella 4.3 delle linee guida SNPA) con i contenuti previsti dalla tabella 4.1 delle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006". Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22- Linee Guida SNPA 41/22 ed alla DDS di Regione Lombardia 12584 del 23/09/2021 ed eventuali smi.

Tabella 4.3 Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso (rif. 41/2022)

Tipo	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Rifiuti che seguono le procedure semplificate di cui al Decreto 5 febbraio 1998
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	<p>Tipologia riconducibile al punto 3.1 di cui al DM 05/02/98: EER 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi i quali devono rispettare le seguenti specifiche</p> <p>3.1.1 Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.</p> <p>3.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., < 5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.</p> <p>3.1.3 Attività di recupero: c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oli e grassi < 0,1% in peso • PCB e PCT < 25 ppb, • Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale • solventi organici < 0,1% in peso; • polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; • non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; • non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. <p>3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e Uni.</p> <p>Tipologia riconducibile al punto 3.2 di cui al DM 05/02/98: EER 120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 3.2.1 Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di</p>

		<p>selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione</p> <p>3.2.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpaca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. < 20% in peso, oli < 10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.</p> <p>3.2.3 Attività di recupero:</p> <p>c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oli e grassi < 2% in peso • PCB e PCT < 25 ppb, • inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale • solventi organici < 0,1% in peso • polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; • non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; • non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. <p>3.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: e) materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche Uni ed EURO.</p> <p>Le condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi già verificate</p>
--	--	--

6.4 Il progetto in argomento prevede principalmente l'ottenimento E.O.W. conformi al Regolamento UE n. 333/2011 e Regolamento UE 715/2013 costituite da metalli ferrosi e non ferrosi da utilizzarsi presso acciaierie fonderie;

6.5 Il Volume massimo di End Of Waste che è possibile detenere presso il sito prima della loro cessione a terzi è pari a 72 mc, che può essere mantenuto in impianto per un periodo di durata non superiore a 6 mesi;

<p>Il processo di recupero è effettuato in conformità dei regolamenti europei R. Eu 333/2011 e R. Eu 715/2013 per i EER:</p>	<p>Tipologia 3.1 di cui al DM 05/02/98 - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa: 160117 metalli ferrosi 170405 ferro e acciaio 200140 metalli</p> <p>Tipologia punto 3.2 di cui al DM 05/02/98 - rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe: 170401 polveri e particolato di materiali non ferrosi 170403 piombo 170407 metalli misti 200140 metalli</p> <p>Tipologia punto 5.8 di cui al DM 05/02/98 - spezzoni di cavo di rame ricoperto:</p>
---	---

160118 metalli non ferrosi 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 rimosse 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

6.5.1 Descrizione generale dello svolgimento dell'attività

Descrizione del ciclo di recupero

Accettazione dei rifiuti previo controllo radiometrico. Successivamente il personale addetto procede alla selezione dei rifiuti individuando i materiali metallici in ferro, acciaio, alluminio e rame e sue leghe separandoli dagli elementi non metallici. L'attività viene svolta osservando le seguenti norme:

1. Evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza
2. Garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo
3. Evitare la dispersione e di materiale pulverulento nonché gli sversamenti sul suolo dei liquidi

Le varie tipologie di metalli ferrosi e non ferrosi, sono tenuti separati e divisi dagli altri rifiuti e sono identificati con cartelli riportanti eventuali norme che identificano le caratteristiche della materia prima seconda o caratteristiche dimensionali richieste dal cliente.

I rottami metallici di ferro, acciaio, alluminio, rame e leghe di cui ai regolamenti 333 e 715 fino alla cessione al successivo detentore (vendita) mantengono la qualifica di rifiuto e sono gestiti come R 4 all'interno delle aree denominate in planimetria come MPS, separati fisicamente dalle materie prime/EOW eventualmente ritirati da terzi ed identificati con opportuna cartellonistica.

Verifica delle condizioni e del rispetto dei criteri specifici di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 per l'ottenimento di un E.O.W.

Utilizzi previsti delle EoW

1. produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie;
2. produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione.

6.5.2 Tipologia di cessazione qualifica di rifiuto:

Il processo di recupero si svolge nell'osservanza dei regolamenti europei n. 333/2011 e n. 715/2013, l'Impresa si é dotata di un Sistema di gestione per la qualità Certificato, numero certificati: 333-318/18 e 715-185/18.

CONDIZIONI

- (a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici

Il processo prevede l'ottenimento di un nuovo E.O.W. costituito da metalli ferrosi e metalli non ferrosi, da utilizzarsi in acciaierie e fonderie, mediante le seguenti fasi principali:

Rifiuti di ferro, acciaio e alluminio

1. controllo radiometrico;
2. pesatura;
3. accettazione e scarico del materiale presso l'area di conferimento;
4. controllo visivo dei rifiuti di ferro e acciaio per verificare la presenza di:
 - materiali estranei, di cui è ammessa la presenza in percentuale < 2% del peso.
 - metalli non ferrosi e non metallici quali terra, polvere, ecc.
 - materiali non metallici combustibili quali gomma, plastica, ecc.
 - pneumatici e tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo.
 - residui della fusione, riscaldamento e preparazione delle superfici.
 - ossido di ferro in eccesso, tranne la consueta quantità dovuta allo stoccaggio all'aperto presso effettuato dal conferente il rifiuto.
 - oli, emulsioni oleose, lubrificanti e grassi, visibili ad occhio nudo.
 - contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti.
 - metalli che presentano caratteristiche di pericolo come da all'allegato III della direttiva 2008/98/C e/o con valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004.
5. Controllo visivo dei rifiuti di alluminio per verificare la presenza di:
 - materiali estranei, di cui è ammessa la presenza in percentuale < 5% del peso, oppure in quantità tale che la resa del metallo sia > 90%:
 - metalli diversi dall'alluminio e dalle leghe di alluminio.
 - materiali non metallici, quali terra, polvere, isolanti e vetro.
 - materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, ecc.
 - elementi di maggiori dimensioni (della grandezza almeno di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, ecc.
 - residui delle operazioni di fusione dell'alluminio e delle leghe di alluminio, riscaldamento e preparazione della superficie.
 - polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche.
 - oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi metalli privi di caratteristiche di pericolo.
 - metalli che presentano caratteristiche di pericolo come da all'allegato III della direttiva 2008/98/C e/o con valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004
6. operazioni selezione e cernita manuale;
7. operazioni di taglio a misura con ausilio di trancia;
8. deposito E.O.W. ottenuti in area appositamente dedicata
9. i sovralli vengono stoccati area e successivamente conferiti a soggetti autorizzati.

Rifiuti di rame

1. controllo radiometrico;
2. pesatura;
3. accettazione e scarico del materiale presso l'area di conferimento;
4. controllo visivo per verificare la presenza di:
 - materiali estranei in percentuale < 2% del peso
 - metalli diversi dal rame e dalle leghe di rame.
 - materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro,
 - materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche
 - scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi
 - ossido metallico in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio

- all'aperto presso il conferente, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.
 - oli, emulsioni oleose, lubrificanti e grassi, visibili ad occhio nudo
 - contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti
 - PVC sotto forma di rivestimenti, vernici o residui di materie plastiche (escluso CER 170411)
 - metalli che presentano caratteristiche di pericolo come da all'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
5. operazioni selezione e cernita manuale;
 6. operazioni di taglio a misura con ausilio di trancia;
 7. lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica con impianto di macinazione specifico
 8. deposito E.O.W. ottenuti in area appositamente dedicata;
 9. i sovralli vengono stoccati in apposita area e successivamente conferiti a soggetti autorizzati.
 10. Verifica delle condizioni e del rispetto dei criteri specifici di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 per l'ottenimento di un E.O.W.
- (b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto**
- Il mercato è costituito da acciaierie e fonderie
 - Gli eventuali accordi con gli utilizzatori verranno presi di volta in volta ed in funzione dell'andamento del mercato che ne determina la richiesta
 - Il tempo di stoccaggio è massimo di 6 mesi. Il materiale in oggetto non presenta degradazione e/o perdita delle caratteristiche di prodotto
- (c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti**
- Al fine di testare la qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati si farà riferimento alle norme tecniche di settore quali:
 - Ghisa e ferro: la principale norma di riferimento è rappresentata dalla norma CECA;
 - Acciaio inox: la principale norma di riferimento è rappresentata dalle norme AISI e in particolare le MPS ottenute saranno codificate come AISI 304 acciaio inox tornitura e rottame pulito (18% Cr, 8% Ni), AISI 316 acciaio inox tornitura e rottame pulito (18% Cr, 8% Ni, 2,5 Mo), AISI 410 acciaio al cromo (13% Cr), AISI 430 acciaio al cromo (17% Cr) norme AISI
 - Alluminio: la norma di riferimento è la norma UNI EN 13920:2005, e in particolare alluminio UNI EN 13920-2:2005 rottame di alluminio non legato (profilo), UNI EN 13920-7:2005 rottame di alluminio in getti (carter), UNI EN 13920-10:2005 rottame di alluminio composto da lattine usate per bevande, UNI EN 13920-11:2005 rottame di alluminio-rame da radiatori, UNI EN 13920-16:2005 residui di alluminio in forma di schiumature, colaticci e granelle, ecc.
 - Metalli non ferrosi quali rame e leghe di rame (bronzo, ottone, cupronichel): la norma di riferimento è la norma UNI EN 12861:2001. I vari materiali ottenuti potranno avere la seguente codifica: UNI EN 12861:2001 rame I° N tubo e lastra, UNI EN 12861:2001 cupronichel 90-10, UNI EN 12861:2001 ottone lastra II° titolo, UNI EN 12861:2001 bronzo industriale e meccanico, ecc. metalli non ferrosi
- (d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana**
- Gli standard ambientali sono dati dal rispetto delle specifiche norme atte ad impedire eventuali spandimenti di liquidi sulle pavimentazioni, contenimento di formazione di polveri qualora generate

- Gli standard sanitari per prevenire i rischi per la salute sono quelli già adottati dall'azienda in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e s.mi.

CRITERI:

(a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

Tipologia riconducibile al punto 3.1 di cui al DM 05/02/98 - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa:

- metalli ferrosi
- ferro e acciaio
- metalli

Provenienza:

attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.

Caratteristiche del rifiuto

rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Tipologia riconducibile al punto 3.2 di cui al DM 05/02/98 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe:

- polveri e particolato di materiali non ferrosi
- alluminio
- piombo
- metalli misti
- metalli

Provenienza:

attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione

Caratteristiche del rifiuto:

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Tipologia riconducibile al punto 5.8 di cui al DM 05/02/98 - spezzoni di cavo di rame ricoperto:

- metalli non ferrosi
- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso
- cavi

Provenienza:

scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica

Caratteristiche del rifiuto:

spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.

(b) Processi e tecniche di trattamento consentiti

- operazioni selezione e cernita manuale
- operazioni di taglio a misura con ausilio di trancia
- taglio, sguainatura dei fili di rame
- cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica con impianto di macinazione specifico

(c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario

Descrizione Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti.

- materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.
- materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.
- rame nelle forme usualmente commercializzate; prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate

(d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso

- Possesso di sistema di gestione per la qualità numero certificati: 333-318/18 e 715-185/18

(e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità:

Dichiarazione di Conformità su modello all'allegato B del DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021 ed eventuali smi

7. RIFIUTI PRODOTTI

7.1 L'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni	
			R13	D15
160602	batterie al nichel-cadmio	C1		X
160603	batterie contenenti mercurio	C1		X
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	C1		X
160605	altre batterie ed accumulatori	C1		X
160606	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	C1		X

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni	
			R13	D15
191202	metalli ferrosi	C	X	
191203	metalli non ferrosi	C	X	
191204	plastica e gomma	C	X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	C	X	
200133	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	C1		X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

8. MISCELAZIONI

8.1 Presso l'impianto non si effettuano miscele

9. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

9.1 La richiesta di sopralluogo alla Città Metropolitana di Milano, al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto approvato ed autorizzato e conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata alla predisposizione di:

9.1.1 corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico e nella relativa autorizzazione;

9.1.2 comunicazione di fine lavori, da trasmettere alla Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza al Comune, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti. A detta comunicazione deve essere allegata anche autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente allegato e nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso.

9.1.3 alla predisposizione di specifica procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;

9.1.4 alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - D.Lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;

- 9.1.5** alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 3/09/2021 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi D.M. n. 51 del 3 agosto 2015, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;
- 9.1.6** rispettare le prescrizioni impartite con il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ovvero gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi;
- 9.1.7** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi così come dichiarato con dichiarazione pervenuta in data 23/12/2022 (prot. n. 0198880);
- 9.2** l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti provenienti da terzi possono essere avviate dal trentesimo (30) giorno successivo alla data di comunicazione di ultimazione lavori. La Città Metropolitana di Milano, entro il suddetto termine, relativamente alle sole operazioni di gestione rifiuti, ne accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività di recupero/smaltimento autorizzata con il potrà essere avviata;
- 9.3** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 9.4** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria TAV. n. 01 del 21/12/2022 pervenuta in data in data 31/01/2023 (prot. n. 15884), avente oggetto "ALMET S.R.L. - Via Alessandrina n. 37 - 20095 Cusano Milanino (MI) - variante sostanziale impianto di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 già autorizzato con autorizzazione dirigenziale R.G. n. 6699 del 25/09/2018 e autorizzazione dirigenziale R.G. n. 8265 del 24/11/2020 - Layout Impianto Pianta Piano Terra", , mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 9.5** dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi, dopo la messa in esercizio dell'impianto nell'assetto autorizzato con il presente provvedimento, concordando preventivamente con A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed il Comune i punti e le modalità di misura oltreché eventuali altri punti che fossero ritenuti significativi ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed eventualmente ai Comuni confinanti qualora i punti sensibili siano ubicati sul territorio degli stessi, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;

9.6 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

9.6.1 acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

9.6.2 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

9.7 le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;

9.8 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;

9.9 le revisioni e gli aggiornamenti dei documenti e della Dichiarazione di Conformità, allegati al presente provvedimento, dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente ed agli Enti ed Organi tecnici interessati entro 30 gg dalla loro applicazione/implementazione;

9.10 i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), secondo le modalità e le tempistiche massime autorizzate con il presente provvedimento, definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso.

9.11 la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della Dichiarazione di Conformità redatta ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR 28/12/2000, n. 445 che deve contenere tutte le informazioni minime previste dal modello di cui all'Allegato B al DDS 12584 del 23/09/2021;

9.12 i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso;

CONTROLLO RADIOMETRICO

9.13 così come stabilito dal D.Lgs. 101 del 31/07/2020 ed in particolare dall'art. 72, i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente.

9.14 la disposizione di cui sopra non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

- 9.15** l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione come definiti al comma 2 del succitato art. 72, i quali, nell'attestazione, riportano anche l'ultima verifica effettuata per accertare il buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.
- 9.16** le modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica, i contenuti delle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza nonché i prodotti ed i semilavorati metallici oggetto della sorveglianza stessa, ai sensi dei commi 2 e 4, sono definiti con apposito decreto. Nelle more dell'emanazione di quest'ultimo, rimane vigente l'Allegato XIX del D.Lgs. 1010 del 31/07/2020;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 9.17** la Società potrà produrre End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo in vigenza e in corretto mantenimento delle certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 9.18** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;
- 9.19** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;
- 9.20** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 9.21** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
- 9.22** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;
- 9.23** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 ed al Reg. (UE) n. 715/2013 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;

9.24 l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

9.24.1 originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;

9.24.2 originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;

9.24.3 originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;

9.24.4 le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

RAEE

9.25 per i RAEE non pericolosi (200136), così come definiti dal D.Lgs. 49/2014, l'Impresa, presso l'impianto può effettuare esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13) e/o disassemblaggio (R12) in sicurezza;

9.26 l'impianto deve essere dotato di:

9.26.1 bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;

9.26.2 adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;

9.26.3 superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;

9.27 i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere muniti di contenitori a tenuta in grado di impedire la fuoriuscita di eventuali liquidi/fluidi;

9.28 la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del D.Lgs. 49/2014, e in particolare:

9.28.1 le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del D.Lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

- 9.29** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimuovendo eventuali sostanze residue che possono essere rilasciate dalle apparecchiature stesse;
 - assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 9.30** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 9.31** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;
- 9.32** l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 9.33** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- VARIE
- 9.34** laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, fermo restando la provenienza stabilita da D.M. 5.02.98, all'allegato 1, suballegato 1, punto X.X.1, e qualora provenienti:
- da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione) la tracciabilità dei relativi flussi;
- 9.35** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 9.36** lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;
- 9.37** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico.

- 9.38** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 9.39** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 9.40** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;
- 9.41** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/2018 (prot. N. 12b2/2018-016357 area o.s.p.i.), della Prefettura di Milano - ufficio territoriale di governo e la predisposizione del piano di emergenza come stabilito dal decreto sicurezza convertito in legge n. 132/2018 e sulla scorta delle linee guida emesse dal d.p.c.m del 31/08/2021.

10. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare già unito agli atti R.G. n. 6699 del 25/09/2018 modificata da R.G. n. 8265 del 24/11/2020.

*IL RESPONSABILE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Milano - *Settore Rifiuti e Bonifiche*
Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.1- pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del Procedimento : *Arch. Laura Delia*
Responsabile dell'istruttoria: Elena Airaghi